SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI DUE ANNI

Art. 5

Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

Versione in vigore dal 22 agosto 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni
Estremi	Legge 1 agosto 2003, n. 207
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sospensione-condizionata-dell-esecuzione-della-pena-detentiva-nel/art-5-applicazione-dell-articolo-4-della-legge-n-381-del-1991

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it